



## REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14

Sede Legale: 30015 Chioggia, Str. M. Marina 500

C.F. e P.I. 02798310278 www.asl14chioggia.veneto.it

Reg. Int. n. DEL-46-2014

### Deliberazione N. 38 del 28/01/2014

## DELIBERAZIONE

del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIoggia

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 172 del 03.12.2013, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da 4 fogli oltre a n. fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

### OGGETTO

**Costituzione in giudizio per la difesa e la rappresentanza della Azienda ULSS n. 14, citata quale Gestione Liquidatoria dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n.14 in persona del Commissario Liquidatore, nel procedimento civile instaurato con la notifica dell'atto di citazione da parte dei sig.ri S.L., S.L. S.M., S.M. e S.M., quali eredi della sig.ra D.A., avanti il Tribunale di Venezia, conseguente conferimento mandato defensionale con procura speciale all'avv. Davide Vianello**

Letta, approvata e sottoscritta,

IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14  
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.to: (dott. Luca Gino Sbrogio')
- IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI F.to: (dott. Giampaolo Pecere)

#### COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chioggia

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG.  
dott. Boscolo Bomba Mauro

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata affissa all'albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

29/01/2014

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG:  
F.to dott. Boscolo Bomba Mauro

Il responsabile la U.O.S. Affari Generali e Legali dott. Boscolo Bomba Mauro

### **RIFERISCE**

Premesso che in data 28.11.2013 veniva notificato alla “Gestione Liquidatoria dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.14 in persona del Commissario Liquidatore suo legale rappresentate pro-tempore” con Cod. Fiscale 27202798310278, corrente in Chioggia (Ve), Strada Madonna Marina n. 500, e al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, atto di citazione da parte dei sig.ri S.L., S.L., S.M., S.M. e S.M., quali eredi della defunta signora D.A., rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Gennari, avanti il Tribunale di Venezia;

*Tale atto conteneva la seguente domanda giudiziale: ‘Condannarsi il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica e la Gestione Liquidatoria dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 14, in persona del Commissario Liquidatore, suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare, in via solidale tra loro, a ciascuno degli attori, signori S.L., S.L., S.M., S.M. e S.M., la somma di € 80.000,00 e quindi, complessivamente € 400.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella diversa ritenuta di giustizia all’esito del presente giudizio per i titoli di cui in premessa. Spese e competenze di causa rifuse.’”*

Nella parte narrativa gli attori asserivano di essere eredi della sig.ra D. A. nata a Chioggia (Ve) il 25.03.1940 ed ivi deceduta il 14.12.2008, nonché riferivano che la predetta de cuius nel settembre del 1978 sarebbe stata ricoverata presso l’Ospedale Generale Provinciale di Chioggia (reparto di Ginecologia) e sottoposta ad intervento di isterectomia nel corso del quale avrebbe subito alcune trasfusioni di sangue a causa delle quali sarebbe derivata infezione da virus C dell’epatite (HCV) e da cui ancora si sarebbe originata, “in un continuum causale univoco”, epatite cronica, cirrosi epatica ed, infine, la morte della sig.ra D. A.;

*Gli attori quindi sostengono nell’atto di citazione succitato che ‘già a partire dalla data della rilevazione diagnostica dell’epatite B (1978) era obbligatoria la ricerca della presenza dell’antigene B in ogni singolo campione di sangue o plasma.’”* In particolare a loro dire era obbligatorio secondo le regole dell’arte medica, visto il connotato della pericolosità insito nella trasfusione di sangue, per il medico e la struttura sanitaria operare la scelta di praticare la trasfusione seguendo criteri di stretta necessità ed urgenza e non di mera opportunità discrezionale. Nondimeno secondo gli attori già nel 1978 vigeva l’obbligo per il medico di non effettuare trasfusioni non testate almeno per il virus dell’epatite B. Tutto ciò tra l’altro avrebbe comportato inosservanza delle normative allora vigenti, oltre che del protocollo e delle linee guida delle regole dell’arte medica, configurandosi così grave inadempimento contrattuale del medico per condotta commissiva ed omissiva, imputabile anche alla struttura sanitaria ai sensi dell’art. 1228 c.c., da cui sarebbe proprio derivata la morte della sig.ra D. A.;

Si deve inoltre precisare che l’atto introduttivo del descritto giudizio non è corredato di alcun riferimento documentale e tanto più di alcuna evidenza e valutazione medica oltre che scientifica che comprovi i fatti asseriti;

E' opportuno altresì riferire che su tali sinistri, anche in considerazione di analoghe risposte ricevute dai liquidatori della Compagnia d'Assicurazione attualmente in essere, viene negata ogni copertura assicurativa in quanto il fatto denunciato è antecedente alla data di retroattività della polizza;

Considerato che le parti convenute sono state citate per l'udienza del 14 marzo 2014 ad ore 9,30 e che potrebbe essere opportuno costituirsi ritualmente almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata;

Rilevata la necessità di costituirsi nel procedimento de quo, anche per evitare di essere dichiarati contumaci, e ribadire l'assoluta estraneità do Codesta Azienda in ordine ai fatti contestati, se non altro per il fatto che alla data del 1978 non risultava ancora conosciuto l'antigene dell'epatite C, di natura diversa e distinta dalla B;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con il presente provvedimento si propone la costituzione in giudizio e l'affidamento all'avvocato Davide Vianello del foro di Venezia, dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.14 in persona del Commissario con poteri di Direttore Generale, conferendo la più ampia procura speciale alle liti al predetto legale, avente studio professionale in Chioggia (Ve), Borgo San Giovanni n.1155/A, a lui attribuendo ogni e più ampia facoltà di legge inerente al mandato, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somme e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, proporre impugnazioni, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, eleggere domicilio nonché nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Commissario il seguente provvedimento

## **IL COMMISSARIO**

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.lgs. n. 502/92;

Viste le LL.RR. n. 54 e 55/1994;

Ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, pe quanto di rispettiva competenza;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. di costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia nel giudizio promosso dai sig.ri S. L., S.L. S.M., S.M. e S.M., quali eredi della sig.ra D.A., di cui in premessa;

2. di affidare all'Avv. Davide Vianello con studio in Chioggia (Ve), Borgo San Giovanni n. 1155/A, conferendogli la più ampia procura speciale alle liti e attribuendogli ogni e più ampia facoltà di legge inerente al mandato, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somme e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, proporre impugnazioni, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, eleggere domicilio nonché nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori per resistere al suddetto procedimento;
3. di precisare che la spesa prevista di €. 6.000,00 oltre oneri e cpa, sarà prevista nel budget che sarà assegnato per il corrente esercizio al conto 72 20 230.